

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

**AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO
DEL LAZIO**

Sede di Roma

*Ricorso contro il silenzio – diniego all'accesso agli atti
amministrativi con istanza di notificazione per pubblici
proclami*

CAMPANI LUCA, nato il 24.10.1974 a Formia (LT), c.f. CMPLCU74R24D708F, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone c.f. BNGNNR65E08I838T, dall'Avv. Paolo Zinzi, c.f. ZNZPLA88L16D810T, anche nella qualità di procuratori designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*” con sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 , con cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., i difensori indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationicassino.it;

ed il seguente recapito di fax: 0776.809862, dove intendono ricevere comunicazioni relative al processo.

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del

Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Usp Frosinone in persona del Dirigente pro-tempore tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

Carelli Annalise, Rresidente [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di docenti inseriti nella classe di concorso ADSS, inseriti nelle GPS della provincia di Frosinone,

(Controinteressato)

per l'accesso

ai seguenti atti e documenti:

“– copia dei contratti stipulati con tutto il personale docente inserito nelle graduatorie GPS della provincia di Frosinone per gli aa.ss. 2022/2023, collocato in prima fascia aggiuntiva delle GPS con punteggio inferiore a quello spettante alla nostra assistita (qualora non fosse stata illegittimamente esclusa dalle graduatorie) per la classe di concorso ADSS, nonché dei contratti stipulati da docenti di seconda fascia o da graduatorie di istituto o da Mad;

-copia degli indirizzi di residenza del personale docente-inserito sopra individuato, anche al fine di notificare eventuale ricorso per il risarcimento danni. ...”

nonché per l'esecuzione della sentenza del Tar Lazio

N. 14260/2022 REG.PROV.COLL. N. 09362/2021

REG.RIC. Pubblicato il 02/11/2022, favorevole al mio

assistito, che statuiva sull'annullamento:

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di

Frosinone 459 del 18.08.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Frosinone per la classe di concorso ADSS nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021;

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale Prot. n. 453 del 09/08/2021 con cui sono state pubblicate le GPS e gli Elenchi Aggiuntivi alla Prima Fascia per le scuole di ogni ordine e grado per la provincia di Frosinone di pubblicazione delle graduatorie di 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente;*

- della comunicazione a mezzo email del 9.08.2021 nella parte in cui specifica che l'istante non possiede il titolo alla data del 31.07.2021;*

- per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020;*

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;*

- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;*

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso*

con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;";

Fatto e diritto

1) In data 02/11/2022 il Tar Lazio sede di Roma con sentenza N. 14260/2022 REG.PROV.COLL. N. 09362/2021 REG.RIC. Pubblicato il 02/11/2022 statuiva in ordine al ricorso proposto dal mio assistito avverso l' esclusione dagli elenchi aggiuntivi relativi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), disposta sulla scorta del fatto che lo stesso non avrebbe conseguito, alla data del 31 luglio 2021, il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all'estero. Tale sentenza così statuiva: "*... va quindi dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a.*

4. In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero dell'Istruzione va condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in considerazione della serialità e non particolare complessità del contenzioso, nella somma di euro 325,00 a titolo di spese e nella somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Quarta Bis),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in parte come indicato in motivazione ed in parte accerta l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a...."

2) La sentenza non veniva eseguita dall'Amministrazione soccombente.

3) L'istante, dunque, ha ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sentenza n. 14260/2022 di accertamento del proprio diritto all'annullamento del provvedimento di esclusione dalle GPS con ripristino del diritto dello stesso all' inclusione negli Elenchi Aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza;

4) La condotta dell'Amministrazione che non ha ottemperato a tale statuizione è illegittima e il ricorrente vanta diritto al risarcimento del danno ove siano stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con altri docenti aventi punteggio e posizione in graduatoria inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e secondo quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in summenzionata sentenza;

5) L'istante, al fine di verificare la stipula di contratti a tempo determinato in favore di altri docenti aventi punteggio inferiore a quello del sig. Campani Luca come stabilito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha avanzato richiesta di accesso agli atti rimasta, però, senza esito.

6) Qualora, all'esito dell'esibizione dei documenti

venisse dimostrata la stipula dei contratti a tempo determinato in favore di tali docenti, l'istante avrà dimostrato il danno subito dalla condotta della PA;

7) Dunque, al fine di verificare il proprio diritto ha avanzato richiesta di accesso agli atti;

8) parte ricorrente ha interesse a visionare i documenti inerenti la posizione degli altri docenti sopra indicati e dei titoli e dei servizi dichiarati al fine di verificare la correttezza delle operazioni di stipula dei contratti;

9) L'Amministrazione è rimasta inerte per oltre trenta giorni decorrenti dalla istanza di accesso.

10) Il diniego di accesso è illegittimo per i motivi indicati;

11) E' palese il suo interesse concreto ed attuale a poter controllare la regolarità della stipula dei rapporti di lavoro a tempo determinato in favore di soggetti che – in applicazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio resa in favore del sig. Campani Luca – avrebbero diritto ad occupare una posizione in graduatoria inferiore rispetto all'istante;

12) Il ricorrente ha legittimazione attiva, in quanto a mente dell'art. 22, comma 1 lettera b della L. n. 241 del 1990 sono titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti e attuali, anche se portatori di interessi pubblici o diffusi, all'ostensione del documento. La qualificazione dell'interesse all'accesso in termini di concretezza e attualità si collega con la previsione di cui all'art. 24, comma 3 che esclude che il diritto di accesso possa esercitarsi al fine di realizzare un

controllo generalizzato sull'attività della P.A.

Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente la sussistenza degli stessi ed ultronea ogni ulteriore argomentazione.

La domanda di accesso è stata legittimamente proposta nei confronti dei soggetti intimati.

I documenti oggetto della richiesta sono pienamente accessibili.

Il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati, cede il passo rispetto al principio di trasparenza degli atti a cui deve conformarsi la procedura di mobilità. Inoltre, sussiste il diritto del ricorrente a verificare la regolarità della procedura a cui egli stesso ha partecipato, atteso che il posto da egli ambito, quale prima scelta è stato assegnato ad altri soggetti.

13) Il diniego d'accesso è perciò affetto da violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione. Segnatamente, l'amministrazione non ha dato alcuna motivazione al diniego, restando meramente inerte dinanzi alla richiesta dell'istante, spirando così i termini per la formazione del silenzio-rigetto.

I difensori chiedono sin da ora di essere sentiti in camera di consiglio.

P.Q.M.

Si chiede che il Tribunale adito ordini all'amministrazione il rilascio e/o l'esibizione dei documenti richiesti e segnatamente: *“– copia dei contratti stipulati con tutto il personale docente inserito nelle graduatorie GPS della provincia di Frosinone per*

gli aa.ss. 2022/2023, collocato in prima fascia aggiuntiva delle GPS con punteggio inferiore a quello spettante alla nostra assistita (qualora non fosse stata illegittimamente esclusa dalle graduatorie) per la classe di concorso ADSS, nonché dei contratti stipulati da docenti di seconda fascia o da graduatorie di istituto o da Mad;

-copia degli indirizzi di residenza del personale docente-inserito sopra individuato, anche al fine di notificare eventuale ricorso per il risarcimento danni. ..."

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite nonché al rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di euro 300,00 e in particolare di ricorso per l'accesso agli atti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

In via istruttoria si deposita:

all. 1) Richiesta di accesso agli atti;

all. 2) Sentenza Tribunale amministrativo regionale del Lazio Campani Luca c. Miur;

all. 3) Procura alle liti.

Isola del Liri-Roma, 19.05.2023

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI

PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, individuati in tutti i docenti posizionati nelle graduatorie GPS della provincia di Frosinone per gli aa.ss. 2021/2022 che potrebbero essere scavalcati dal ricorrente in graduatoria, nei confronti di tutti coloro che verrebbero pregiudicati dalla favorevole del presente procedimento e considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del M.I. (v. Miur - pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Isola del Liri, 19.05.2023.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

**PAOLO
ZINZI**
Firmato
digitalmente da
PAOLO ZINZI
Data:
2023.05.19
10:52:42 +02'00'

**Antonio
Rosario
Bongarzone**
Firmato
digitalmente da
Antonio Rosario
Bongarzone
Data:
2023.05.19
10:52:57 +02'00'